

CARLA FAYER

La familia romana



«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

CARLA FAYER

LA FAMILIA ROMANA

ASPETTI GIURIDICI ED ANTIQUARI
SPONSALIA MATRIMONIO DOTE

PARTE SECONDA

CARLA FAYER
La Familia Romana
Aspetti giuridici ed antiquari
Sponsalia. Matrimonio. Dote
Parte Seconda

© Copyright 2005 «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER
Via Cassiodoro, 19 - Roma

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione di
testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell'Editore

Fayer, Carla

La Familia romana : aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia matrimonio dote / Carla Fayer. - Roma : «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2005. - 908 p. ; 23 cm. - (Problemi e ricerche di storia antica ; 21)
ISBN 88-8265-301-3

CDD 21. 346.37016

1. Famiglia - Diritto romano 2. Matrimonio - Diritto romano

INDICE

PREMESSA	Pag.	9
ABBREVIAZIONI	»	11

CAPITOLO I GLI SPONSALIA

1. Gli antichi <i>sponsalia</i>	»	15
2. <i>Lactio ex sponsu</i>	»	51
3. <i>Sponsalia</i> classici, fine repubblica - principato: il <i>consensus</i>	»	58
4. Riti sponsalizi: l' <i>anulus pronubus</i>	»	66
5. <i>Aetas definita non est</i>	»	74
6. Il <i>repudium</i>	»	87
7. <i>Sponsalia</i> postclassici e giustinianeï: le <i>arrae sponsaliciae</i>	»	95
8. Le donazioni tra fidanzati	»	102
9. Il fidanzamento arrale	»	120
10. Gli effetti degli <i>sponsalia</i>	»	141

CAPITOLO II LA *CONVENTIO IN MANUM*

1. Matrimonio e <i>conventio in manum</i> : i cd. matrimonio <i>cum manu</i> e matrimonio <i>sine manu</i>	»	185
2. La condizione giuridica della <i>uxor in manu</i>	»	199
3. Descrizione in Gaio e in altri autori antichi dei tre modi in cui si attuava la <i>conventio in manum</i>	»	223
3.1. <i>Confarreatio</i>	»	223

3.2. <i>Coemptio</i>	Pag.	245
3.3. <i>Usus</i>	»	270
4. <i>Mater familias</i>	»	285
5. Le forme di <i>conventio in manum</i> anche forme di matrimonio? Opinioni antiche ed ipotesi (alcune) più o meno recenti	»	301

CAPITOLO III IL MATRIMONIO

1. La struttura del matrimonio del periodo classico: le dottrine dominanti	»	327
2. Le definizioni del matrimonio romano	»	350
3. Obiettivazione del <i>consensus</i> o <i>affectio maritalis</i>	»	361
4. I requisiti del matrimonio	»	387
4.1. Il connubio	»	389
4.2. La pubertà	»	412
4.3. Il consenso	»	454
5. I riti nuziali: le <i>nuptiae</i>	»	464
5.1. La scelta del <i>dies nupialis</i>	»	467
5.2. L'« <i>ornatus</i> » della sposa romana	»	475
5.3. I riti nuziali precedenti alla <i>deductio</i>	»	500
5.4. La <i>deductio in domum mariti</i>	»	512
6. La legislazione matrimoniale di Augusto	»	563
7. I divieti matrimoniali	»	598
8. Il matrimonio postclassico e giustiniano	»	607
9. Il matrimonio cristiano e la sua celebrazione	»	634

CAPITOLO IV LA DOTE

1. Generalità e funzioni originarie della dote	»	673
2. Denominazione della dote	»	686
3. Forme di costituzione della dote	»	689
4. Restituzione della dote	»	698
5. Titolarità della dote	»	714
6. L'obbligo giuridico di dotare	»	717

7. La dote in epoca postclassica e giustiniana	Pag.	732
8. Donazione nuziale	»	738
BIBLIOGRAFIA	»	751
ELENCO DELLE FONTI	»	821
INDICE DEGLI ARGOMENTI	»	875

PREMESSA

Questa seconda parte della trattazione del vastissimo e complesso problema delle istituzioni romane private, sia nei loro aspetti giuridici che antiquari, prende in considerazione gli istituti degli *sponsalia*, del matrimonio, della dote, del concubinato, del divorzio, dell'adulterio, e si collega alla precedente prima parte: «*La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Parte prima*», Roma 1994, avente per oggetto la costituzione e la composizione della *familia* romana – imperniata sulla figura del *pater familias*, con la sua ampia *potestas* sui suoi sottoposti – l'*adoptio* in senso lato, la *tutela impuberum*, la *tutela mulierum* e le varie curatele.

Avendo il presente lavoro sviluppato un elevato numero di pagine, si è ritenuto opportuno suddividerlo in due volumi, con i titoli: *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia. Matrimonio. Dote. Parte seconda*; *La famiglia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Concubinato. Divorzio. Adulterio. Parte terza**.

Anche questo ampio lavoro non ha la pretesa di essere una trattazione del diritto romano privato, ma vuol portare a conoscenza di coloro che non sono specialisti della cultura giuridica i risultati delle ricerche specifiche degli studiosi del diritto romano, integrati con lo studio degli aspetti antiquari delle varie istituzioni, in modo da dare un quadro di esse il più completo possibile ed offrire una informazione esauriente a chi sia maggiormente interessato agli aspetti di vita quotidiana.

Non si formulano dei vari problemi affrontati soluzioni originali, che andrebbero ad aumentare il numero delle soluzioni, talvolta tutt'altro che pacifiche o addirittura non condivisibili, ma si

* Per i riferimenti nella Parte seconda agli argomenti trattati nella Parte terza – e viceversa – si sono usate le seguenti abbreviazioni: **V. Parte seconda** (= C. FAYER, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia. Matrimonio. Dote. Parte seconda*, Roma 2005); **V. Parte terza** (= C. FAYER, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Concubinato. Divorzio. Adulterio. Parte terza*, Roma 2005).

prospettano di volta in volta le conclusioni della *communis opinio* o quelle che sembrano più meritevoli di essere seguite.

Il lavoro si basa essenzialmente sulle fonti, giuridiche, letterarie, epigrafiche e papirologiche, di cui si è ritenuto opportuno dare la traduzione per facilitarne la comprensione.

Roma, 15 maggio 2004

ABBREVIAZIONI

- AAC: *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana.*
AATC: *Atti e Memorie dell'Accademia Toscana «La Colombaria».*
AATO: *Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze storiche e filologiche.*
AC: *L'Antiquité Classique.*
Aegyptus: *Aegyptus. Rivista italiana di egittologia e di papirologia.*
AE: *L'Année épigraphique.*
AG: *Archivio giuridico «Filippo Serafini».*
AHDE: *Anuario de historia del derecho español.*
AIV: *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.*
AJA: *American Journal of Archaeology.*
AJAH: *American Journal of Ancient History.*
AJPh: *American Journal of Philology.*
ANA: *Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli.*
ANRW: *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, Berlin-New York 1972 ss.*
Athenaeum: *Athenaeum. Studi periodici di letteratura e storia dell'antichità.*
AUBA: *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari.*
AUCT: *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania.*
AUFE: *Annali dell'Università di Ferrara, sez. V. Scienze giuridiche.*
AUGE: *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova.*
AUMA: *Annali dell'Università di Macerata a cura della Facoltà giuridica.*
AUME: *Annali dell'Istituto di Scienze giuridiche ed economiche dell'Università di Messina.*
AUPA: *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo.*
BIDR: *Bullettino dell'Istituto di diritto romano «Vittorio Scialoja».*
Bull. Com.: *Bullettino della Commissione Archeologica in Roma.*
CIL: *Corpus Inscriptionum Latinarum.*
CJ: *The Classical Journal.*
CPh: *Classical Philology.*
CQ: *Classical Quarterly.*
CRAI: *Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres.*
CW: *The Classical World.*
DACL: *Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie, Paris 1928 ss.*
DPAC: *Dizionario patristico e di antichità cristiane, I-II Roma 1983.*

- DAREMBERG-SAGLIO: CH. DAREMBERG-E. SAGLIO, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments*, Paris 1877-1918.
- DThC: *Dictionnaire de Théologie Catholique*, Paris.
- EdD: *Enciclopedia del diritto*.
- EE: *Ephemeris epigraphica*.
- Et. Class.: *Les Études Classiques*.
- FIRA: S. RICCOBONO-J. BAVIERA-C. FERRINI-J. FURLANI-V. ARANGIO-RUIZ, *Fontes iuris Romani anteiustiniani* (Florentia): 1² *Leges* (1941; varie rist.); 2² *Auctores* (1940; varie rist.); 3² *Negotia* (1969).
- Hermes: *Hermes. Zeitschrift für Klassische Philologie*.
- Historia: *Historia. Zeitschrift für alte Geschichte, Revue d'histoire ancienne, Journal of Ancient History, Rivista di storia antica*.
- HSCPh: *Harvard Studies in Classical Philology*.
- I.I.: *Inscriptiones Italiae*.
- IJ: *The Irish Jurist*.
- I. Lat. Afr.: R. CAGNAT-A. MERLIN-L. CHATELAIN, *Inscriptions latines d'Afrique*, Paris 1923.
- ILLRP: *Inscriptiones Latinae liberae rei publicae*.
- ILS: *Inscriptiones Latinae Selectae*.
- Index: *Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law*.
- Iura: *Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico*.
- JRS: *The Journal of Roman Studies*.
- Klio: *Klio. Beiträge zur alten Geschichte*.
- Labeo: *Labeo. Rassegna di diritto romano*.
- Latomus: *Latomus. Revue d'Études Latines*.
- MAAR: *Memoirs of the American Academy in Rome*.
- MAIB: *Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di Scienze morali. Sezione giuridica*.
- MAL: *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche*.
- MEFRA: *Mélanges d'Archéologie et d'Histoire de l'École française de Rome. Antiquité*.
- NNDI: *Novissimo Digesto Italiano*.
- NRHD: *Nouvelle Revue historique de droit français et étranger*.
- NSc: *Notizie degli scavi di antichità*.
- PBSR: *Papers of the British School at Rome*.
- P.G.: J.P. MIGNE, *Patrologia, series Graeca*, Paris 1856-66.
- Phil: *Philologus. Zeitschrift für Klassische Philologie*.
- Phoenix: *Phoenix. The Journal of the Classical Association of Canada*.
- PIR²: *Prosopographia Imperii Romani, saec. I-III²*, a cura di E. GROAG-A. STEIN-L. PETERSEN;
- P.L.: J.P. MIGNE, *Patrologia, series Latina*, Paris 1844-64.

- PP: *La Parola del Passato. Rivista di studi antichi.*
- RA: *Revue Archéologique.*
- RAL: *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche.*
- RBPhH: *Revue belge de philologie et d'histoire.*
- RE: A. PAULY-G. WISSOWA (ed altri), *Realencyklopädie der classischen Altertumswissenschaft.*
- REA: *Revue des Études Anciennes.*
- REG: *Revue des Études Grecques.*
- REL: *Revue des Études Latines.*
- RFIC: *Rivista di Filologia e di Istruzione classica.*
- RH: *Revue Historique.*
- RHD: *Revue historique de droit français et étranger.*
- RIDA: *Revue internationale des droits de l'antiquité.*
- RIFD: *Rivista internazionale di filosofia del diritto.*
- RIL: *Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere.*
- RISG: *Rivista italiana per le scienze giuridiche.*
- Röm. Mitt.: *Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung.*
- RSDI: *Rivista di storia di diritto italiano.*
- RSI: *Rivista storica italiana.*
- SDHI: *Studia et documenta historiae et iuris.*
- SIFC: *Studi Italiani di Filologia Classica.*
- SMSR: *Studi e materiali di storia delle religioni.*
- TAPhA: *Transactions and Proceedings of the American Philological Association.*
- TR: *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. Revue d'histoire du droit. The legal history review.*
- ZGR: *Zeitschrift für Geschichtliche Rechtswissenschaft.*
- ZSS: *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung.*
- ASTOLFI, *Matrimonio*² = R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*², Padova 2002.
- C. LONGO, *Diritto di famiglia* = C. LONGO, *Corso di diritto romano. Diritto di famiglia*, Milano 1946.
- ORESTANO, *Matrimonio* = R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustiniano*, 1 Milano 1951.
- VOLTERRA, in *RISG.* 2 (1927) (= *Scritti* 1) = E. VOLTERRA, *Studio sull'«arrha sponsalicia»*, in *RISG.* n.s. 2 (1927), pp. 581-670 (= *Scritti giuridici.* 1. *Famiglia e successioni*, Napoli 1991, pp. 3-92).
- VOLTERRA, in *RISG.* 4 (1929) (= *Scritti* 1) = E. VOLTERRA, *Studio sull'«arrha sponsalicia»*, II. *L'arrha sponsalicia nella legislazione di Giustiniano*, *ibid.* ns. 4 (1929), pp. 3-33 (= *Scritti* 1 cit., pp. 93-123).

- VOLTERRA, in *RISG.* 5 (1930) (= *Scritti* 1) = E. VOLTERRA, *Studio sull'«arrha sponsalicia», III. L'origine orientale dell'arrha sponsalicia, la sua penetrazione ed applicazione nel diritto cristiano e bizantino, ibid.* n.s. 5 (1930), pp. 155-245 (= *Scritti* 1 cit., pp. 125-215).
- VOLTERRA, *Matrimonio* = E. VOLTERRA, s.v. *Matrimonio romano*, in *Enciclopedia del diritto* 25 (1975), pp. 726-808 (= *Scritti giuridici.* 3. *Famiglia e successioni*, Napoli 1991, pp. 223-304).

Per le abbreviazioni di opere di autori antichi si rimanda all'elenco delle fonti; per le abbreviazioni di opere di altri autori moderni si rimanda alla bibliografia.

L'abbreviazione **V. Parte terza** rimanda a C. FAYER, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Concubinato. Divorzio. Adulterio. Parte terza*, Roma 2005.

CAPITOLO I

GLI SPONSALIA

Era in uso presso i Romani, specialmente se appartenenti alle classi elevate, che il matrimonio fosse in genere preceduto dagli *sponsalia*¹, termine che possiamo tradurre con la parola moderna 'fidanzamento', indicante la promessa di future nozze.

L'istituto degli *sponsalia* ha subito attraverso i secoli profondi mutamenti, per cui il fidanzamento classico della fine della re-

¹ Il passo di CASSIO DIONE 59, 12,1:

διαλιπὼν δ' οὖν ὀλίγας ἔγημε Λολλίαν Παυλίαν, αὐτὸν τὸν ἄνδρα αὐτῆς Μέμμιον Ῥήγουλον ἐγγυῆσαι οἱ τὴν γυναῖκα ἀναγκάσας, μὴ καὶ ἀνέγγυον αὐτὴν παρὰ τοῦς νόμους λάβῃ.

(fatti trascorrere pochi giorni (dalla consacrazione di Drusilla), (Caligola) sposò Lollia Paolina, dopo aver costretto lo stesso marito di lei Memmio Regolo a fidanzarla a lui, per non prenderla senza fidanzamento, violando le leggi) sembrerebbe attestare che all'epoca di Caligola il fidanzamento dovesse per legge precedere il matrimonio, senonché questa isolata affermazione di Cassio Dione va probabilmente intesa nel senso che il fidanzamento aveva 'un carattere di necessità sociale'; di certo, almeno in epoca classica, esso non era considerato dal diritto romano come avente anche un carattere di necessità giuridica; cfr. ORESTANO, *Matrimonio*, p. 339 nt. 896. Di parere contrario il VOLTERRA, *Ricerche intorno agli sponsali in diritto romano*, in *BIDR.* 40 (1932), p. 99 nt. 2 (= *Scritti* 1, p. 351 nt. 2), secondo il quale il passo di Cassio Dione «parrebbe affermare che all'epoca di Caligola, il matrimonio dovesse per legge essere preceduto dagli sponsali»; l'A. inoltre dà per certo «l'uso sociale romano di far sempre precedere il matrimonio dagli sponsali», ma questa sua affermazione è contraddetta dalla necessità sentita dai giuristi classici di verificare se gli sponsali avessero o no preceduto il matrimonio. In particolare cfr. ULP. D. 23,1,9: *si quidem praecesserint sponsalia, durare ea... si vero non praecesserint... non videri sponsalia facta...*, e D. 24,1,32,27 v. Cap. III rispettivamente ntt. 380; 379; cfr. S. TAFARO, *La pubertà a Roma. Profili giuridici*, Bari 1991, p. 201 s.

pubblica e del principato si presenta alquanto diverso sia dal fidanzamento di età più antica che dal fidanzamento di epoca postclassica e giustiniana. Infatti, ad una più antica forma di fidanzamento, che si attuava mediante la *sponsio* e in cui l'obbligo dei fidanzati a sposarsi era sanzionato dal diritto, si sostituisce un tipo di fidanzamento che non prevedeva nessuna formalità; essenziale per la sua costituzione era la volontà di entrambi i fidanzati, liberi di sposare oppure no; in età postclassica e giustiniana il fidanzamento cosiddetto arrale presenta di nuovo un carattere formale, perché in esso era di fondamentale importanza la consegna delle *arrae* o *arrhae sponsaliciae* come garanzia dell'avvenuta promessa di matrimonio; nel momento in cui le arre venivano accettate dalla parte della fidanzata, gli *sponsalia* si ritenevano conclusi e il recedere dall'impegno preso comportava l'assoggettamento alla pena stabilita, che prevedeva la restituzione delle arre nella misura in cui erano state ricevute o la loro restituzione nel valore prima quadruplicato, poi duplicato.

Questi diversi aspetti del fidanzamento romano rendono, quindi, opportuno distinguere, nella storia dell'istituto, le varie forme in cui esso si presenta.

1. Gli antichi *sponsalia*

Gli sponsali di età antica esigevano la forma solenne della *sponsio*, un negozio orale con cui si faceva solenne promessa usando il verbo *spondere* – onde il termine *sponsalia*² –; le parti erano lo stipulante – *stipulator*, il futuro creditore – che mediante domanda si faceva promettere, e il promittente – *promissor*, *sponsor*, il futuro debitore – che rispondeva, aderendo all'interrogazione. La *sponsio*, infatti, era costituita da una domanda (*stipulatio*) formulata dallo stipulante e dalla congrua risposta (*sponsio*, *promissio*) del promittente, che doveva esser data con lo stesso verbo usato nella domanda, e sappiamo che il verbo originaria-

² La derivazione etimologica del termine *sponsalia* da *sponsio* e da *spondere* è confermata da fonti giuridiche e letterarie; cfr. ULP. D. 23,1,2: *Sponsalia autem dicta sunt a spondendo*, *infra* nt. 73; e anche GELL. 4,4,2; SERV. *Aen.* 10,79 e ISID. *etym.* 9,7,3 rispettivamente *infra* ntt. 51; 64, che collegano il termine *sponsus* 'fidanzato' a *spondere*.

mente usato fu il verbo *spondere*, di cui potevano servirsi i soli cittadini romani³. Con la domanda l'interrogante chiedeva alla controparte se intendeva assumersi l'obbligo di eseguire una certa prestazione nel modo da lui prescritto; con la risposta l'interrogato esprimeva la sua adesione; ad esempio: *Spondes mihi dari centum? Spondeo*. Prometti di darmi cento? Prometto'.

Gli autori della *sponsio*, e quindi del fidanzamento, erano o i due *patres familias* dei promessi sposi – e si ritiene in dottrina che nell'epoca più antica fossero i *patres familias* a concludere il fidanzamento dei sottoposti alla loro potestà, della cui volontà non tenevano minimamente conto⁴ – o il *pater familias* della donna e il fidanzato, sia che fosse *sui iuris* che *alieni iuris*; ma in quest'ultimo caso il fidanzato doveva avere il permesso del *pater* che l'aveva in potestà⁵.

La donna aveva sempre un ruolo passivo, in quanto era lei che veniva promessa in matrimonio mediante la *sponsio* e la sua volontà non aveva rilievo; anche nel caso in cui la donna fosse *sui iuris* di regola non era lei a fidanzarsi, ma altri decidevano per suo conto. Da un passo di Livio che, narrando gli avvenimenti degli anni 444-443 a.C., ricorda l'episodio di una fanciulla *sui iuris* di Ardea, risulta che a decidere del suo fidanzamento erano la madre e i tutori⁶. E che anche a Roma la madre avesse un ruolo

³ Dice infatti GAIO 3,93: *Sed haec quidem verborum obligatio: Dari spondes? Spondeo propria civium Romanorum est* (Ma questa obbligazione verbale: Prometti di dare? Prometto, è propria dei cittadini romani). Cfr. PUGLIESE, *Istituzioni*³, p. 149: «L'uso del verbo in forma passiva indicante la prestazione significa che il promittente si impegnava a che la prestazione venisse comunque eseguita (anche quindi da un terzo) ed è, però, perfettamente compatibile con la promessa dello stesso «sponsor», non tanto di dare personalmente, quanto di fare in modo che il denaro o l'altra cosa venisse data al «creditore»».

⁴ Cfr. GIRARD, *Manuel*⁸, p. 163 nt. 3; G. LONGO, *Diritto di famiglia*², p. 64; A. MAGDELAIN, *Essai sur les origines de la sponsio*, Paris 1943, p. 99 s.; C. CASTELLO, rec. di R. ASTOLFI, *Il fidanzamento nel diritto romano*, Padova 1989, in *Iura* 40 (1989), p. 89 s.

⁵ Questo caso è testimoniato da PLAUTO *Trin.* 1157 ss.; v. *infra* ntt. 22-23.

⁶ LIVIO 4,9, narrando gli avvenimenti degli anni 444-443 a.C., menziona l'intervento dei magistrati di Ardea per risolvere il contrasto relativo alla scelta del fidanzato sorto tra la madre e i tutori di una fanciulla di origine plebea, celebre per la sua bellezza, divenuta *sui iuris* in seguito alla morte del padre, contesa fra un patrizio, appoggiato dalla madre, ed un plebeo, appoggiato dai tutori; della volontà della fanciulla Livio non fa parola. Sul passo liviano cfr. E. VOLTERRA, *Sul dirit-*

importante nel fidanzare la figlia, soprattutto se molto giovane, non solo è attestato da fonti più tarde⁷, ma sembra potersi desumere anche da Plauto, Terenzio e Cicerone. Infatti, nella *Cistellaria*, il giovane Alcesimarchus s'impegna mediante giuramento con Melaenis di sposarne la presunta figlia Selenium, anche se poi viene costretto dal proprio padre a fidanzarsi con un'altra⁸; significativa è la frase pronunciata da Melaenis 499: *Et me, si unquam tibi uxorem filiam dederò meam*; negli *Adelphoe* di Terenzio è il padre del giovane Aeschinus che, con ogni probabilità, prende accordi con la madre della ragazza per fidanzarla al figlio⁹; nell'orazione di Cicerone *pro Cluent.* 179: *...invito despondit ei filiam suam, illam, quam ex genere susceperat*, è Sassia – che aveva costretto la figlia a divorziare per sposarne il marito, dal quale aveva avuto una figlia – a fidanzare questa figlia ad Oppianico, che non ne voleva sapere, figlio di quell'Oppianico che Sassia, rimasta vedova, aveva sposato in terze nozze. Ma anche nel caso in cui la fanciulla fosse *filia familias* l'ingerenza della madre nella scelta del suo fidanzato doveva avere un peso rilevante, come si può dedurre dagli aneddoti relativi al fidanzamento di Tiberio Sempronio Gracco padre e/o figlio¹⁰; addirittura poteva essere la stessa madre l'artefice del fidanzamento della figlia, come nel caso di Terenzia che, essendo assente Cicerone allora governatore d'Asia, d'accordo con la figlia Tullia, la fidanzò al giovane affascinante e

to familiare di Ardea nel V sec. a.C., in *Studi in onore di A. Segni*, 4 Milano 1967, p. 659 ss. (= *Scritti* 3, p. 109 ss.). L'ASTOLFI, *Fidanzamento*³, p. 39, scrive «Difficile dire quanto attendibile sia Livio e quanto il diritto familiare di Ardea somigli a quello romano. Tuttavia non pare del tutto arbitrario argomentare due cose dal racconto di Livio. La prima è questa. In epoca arcaica anche in Roma, come in Ardea, la volontà della donna che si fida nza non sembra avere rilievo. In secondo luogo, nel caso in cui il padre fosse morto, chi decideva erano la madre e i tutori».

⁷ In particolare v. una costituzione di Settimio Severo e Caracalla del 199 d.C. (*Cod. Iust.* 5,4,1 *infra* nt. 179), emessa per le province, in cui gli imperatori, per risolvere il conflitto sorto fra la madre e i tutori di una *puella* a proposito delle sue nozze, chiamano a decidere il governatore.

⁸ PLAUT. *Cistell.* 98 ss.: Selenium. *At ille conceptis iuravit verbis apud matrem meam/ ne uxorem ducturum esse, ei nunc alia ducendast domum/ sua cognata Lemniensis, quae habitat hic in proxumo/ nam eum pater eius subegit* (Selenio. Ma lui ha giurato con formula solenne davanti a mia madre che mi avrebbe sposato, ora invece deve sposare un'altra, una sua parente di Lemno, che abita qui vicino, perché l'ha costretto il padre suo).

⁹ V. *infra* nt. 71.

¹⁰ V. *infra* p. 45 ss. e nt. 100.

dissoluto Dolabella all'insaputa del marito e quando questi, che aveva scelto come promesso sposo per Tullia Tiberio Nerone, il futuro padre dell'imperatore Tiberio, inviò delle persone di fiducia alla moglie e alla figlia per comunicare loro la sua scelta, gli sponsali con Dolabella erano già avvenuti¹¹.

Quando il fidanzamento era attuato dai due *pater familias*, il *pater* del fidanzato chiedeva all'altro se gli prometteva in sposa la figlia per il proprio figlio, adoperando una formula come: *Spondes filiam tuam uxorem filio meo?* e il *pater* della fidanzata rispondeva: *Spondeo!*

Quando era il fidanzato a concludere il fidanzamento chiedeva al *pater familias* della fanciulla se gli prometteva in moglie la figlia e quello prometteva: *Spondes filiam tuam uxorem mihi? Spondeo!*

È opinione molto diffusa che la *sponsio* di fidanzamento abbia avuto un'originaria natura religiosa e che sia stata, in età risalente, una cerimonia sacra nella quale i futuri sposi compivano libagioni in onore degli dei; è probabile che si facessero anche sacrifici e si prendessero gli auspici per interpretare la volontà divina.

L'ipotesi della natura religiosa dell'originaria *sponsio* trova il suo fondamento in un passo di Festo, che riporta l'opinione di Verrio Flacco, secondo il quale gli *sponsi* 'i fidanzati' traevano il loro nome dal greco *σπονδαί* 'libagioni agli dei', perché essi, nel compiere i sacri riti di fidanzamento, facevano libagioni agli dei: Festo p. 440 L.: *Spondere Verrius putat dictum, quod sponte sua, id est voluntate, promittatur. Deinde oblitus inferiore capite sponsum et sponsam ex Graeco dicta[m] ait, quod i σπονδάς interpositis rebus divinis faciant*¹².

Verrio Flacco fa derivare il verbo *spondere* da *sponte* e spiega che *sponte* equivale a *voluntate*, per cui *spondere* indicherebbe un atto con cui liberamente e spontaneamente si contraeva un'obbli-

¹¹ Cic. Att. 6,6,1: ... *ego, qui de Ti. Nerone qui mecum egerat, certos homines ad mulieres miseram; qui Romam venerunt factis sponsalibus* (... io che avevo inviato a mia moglie e a mia figlia persone degne di fiducia per informarle di Tiberio Nerone che aveva trattato direttamente con me; esse giunsero a Roma quando il fidanzamento era già stato concluso).

¹² (Verrio ritiene che *spondere* 'promettere' sia così detto, perché si promette spontaneamente, cioè di propria volontà. Poi, dimentico di questa etimologia, in un successivo capitolo, afferma che *sponsus* 'fidanzato' e *sponsa* 'fidanzata' derivano dal greco, poiché essi fanno libagioni agli dei nel compiere i sacri riti).

gazione¹³; poi, passando a dar conto dell'origine dei termini *sponsus* e *sponsa*, non si serve più della mediazione del termine *sponsio* – mentre è dall'applicazione della *sponsio* al fidanzamento che gli *sponsi* traggono il nome¹⁴ –, ma deriva l'etimologia di *sponsus* e *sponsa* dal termine greco *σπονδή* indicante la libagione¹⁵; gli *sponsi*, quindi, sarebbero così denominati, perché, all'atto del fidanzamento, facevano libagioni agli dei; ne consegue che l'offerta di libagioni agli dei dovette essere l'atto caratterizzante del fidanzamento almeno dell'età più antica; autori di questo atto che doveva accompagnarsi ad altri atti rituali, come fa intendere l'espressione *interpositis rebus divinis*, e quindi del loro fidanzamento, erano entrambi fidanzati.

Ammessa, in origine, la natura religiosa della *sponsio*¹⁶, ne consegue che essa aveva allora solo rilevanza sacrale e non anche

¹³ Cfr. anche VARRONE *l.l.* 6,69: *Spondere est dicere 'spondeo', a sponte: nam id <idem> valet et a voluntate (Spondere 'promettere' significa dire spondeo 'prometto' e viene da sponte 'spontaneamente', perché questo avverbio ha lo stesso valore di a voluntate 'di propria volontà'); ma la derivazione etimologica di spondere da sponte è linguisticamente insostenibile; cfr. da ultimo B. ALBANESE, Brevi studi di diritto romano. VIII. «Verbis obligatio e sponsalia in Varrone», in *AUPA*. 43(1992), p. 138. Sul passo varroniano cfr. da ultimo U. BARTOCCI, 'Spondebatur pecunia aut filia'. *Funzione ed efficacia arcaica del 'dicere spondeo'*, Roma 2000, p. 82 ss.*

¹⁴ V. *supra* nt. 2; *infra* ntt. 51;64.

¹⁵ Lo stesso GAIO 3,93: *At illa verborum obligatio: Dari spondes? Spondeo adeo propria civium romanorum est ut ne quidem in graecum sermonem per interpretationem proprie transferri possit, quamvis dicatur a graeca voce figurata esse* (Ma quella obbligazione verbale: Prometti di dare? Prometto, è talmente propria dei cittadini romani che non può essere appropriatamente tradotta in greco, sebbene si dica essere di origine greca), che proclama la romanità della *sponsio*, conferma la sua derivazione greca.

¹⁶ L'ipotesi dell'origine religiosa della *sponsio* risale a H.A.A. DANZ, *Der Sacrale Schutz im römischen Rechtsverkehr*, Jena 1857, part. p. 142 ss.; ID., *Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechts*, 2 Leipzig 1873, p. 32 ss., che individuava le forme religiose proprie della *sponsio* nel giuramento presso l'ara massima di Ercole accompagnato da sacrifici. Riconoscono alla *sponsio* di fidanzamento o alla *sponsio* in generale, qualunque ne fosse il contenuto, origini religiose diversi Autori, fra i quali cfr. GIRARD, *Manuel*⁸, p. 516 e nt. 1 p. 517; PEROZZI, *Istituzioni*², 2, p. 207 ss.; E. COSTA, *Storia del diritto romano privato dalle origini alle compilazioni giustiniane*², Torino 1925, pp. 310 nt. 2; 336; A. SEGRÉ, *Una ipotesi sull'origine della stipulatio*, in *AG*. 108(1932), p. 180; A. MAGDELAIN, *Essai sur les origines de la sponsio cit.*, p. 105 ss.; B. BIONDI, *Contratto e stipulatio. Corso di lezioni*, Milano 1953, p. 280 ss.; ID., *Sponsio e stipulatio. Divagazioni intorno alla storia del contratto, dell'obligatio, delle garanzie personali*, in *BIDR*. 65 (1962), p. 114 s. (=Scritti 3 (1965), p. 266 s.); F. PASTORI, *Appunti in tema di sponsio e stipulatio*, Milano 1961, pp. 45; 62 ss.; GUARINO, *Diritto privato*⁹, p. 832, 79.1.1; PUGLIESE, *Istituzioni*³,